

Statuto organico

13

della
Arciconfraternita di Santa Maria Maggiore
di

Spaccano

Capo I

Origine, scopo e redditi

Art. 1.

L'Arciconfraternita sotto il titolo di Santa Maria Maggiore, che ha sede nel Comune di Spaccano, costituita in forza di Real Decreto del 21 dicembre 1783, fatto in Palermo dal Viceré di Sicilia Marchese Caracciolo, oggi è regolata dalla legge 17 Luglio 1890 # 6992, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamenti approvati con R. Decreto 5 Febbraio 1891 # 99.

Art. 2.

L'Arciconfraternita ha lo scopo: del mutuo soccorso in caso di bisogno e della reciproca assistenza in caso di malattia, fra i confratelli: la beneficenza pubblica: il vero culto in chiesa.

All' scopo l'Arciconfraternita:

1° stanierà in bilancio la somma di lire cento per sussidio ai confratelli bisognosi:

2° Nel primo gennaio di ogni anno erogherà la somma di lire cento per legato di dote ad un'orfana povera nel Comune che parri a matrimonio:

3° Nel 15 Agosto di ogni anno, giorno dedicato alla festività di Maria Assunta, si erogherà

La somma di lire cento cinquanta, per elemosine
ai poveri bisognosi del Comune:

4.^a Nel fine del mese di novembre, di ogni anno nel
l'occasione della commemorazione dei confratelli
defunti, concederà la somma di lire cento
cinquanta ad un giovane di famiglia povera,
ed il più meritevole, il quale vorrà intraprendere studi
liceali o universitari;

5.^a Nei casi di malattie epidemiche nel Comuni-
ne farà distribuire a tutti gli ammalati porzioni
gratuitamente dei medicinali, destinando su
tal fine l'annua somma di lire cento cinquanta
ammentabile in caso d'insufficienza delle rendi-
te patrimoniali dell'Erce, col contributo dei con-
fratelli. Si determinerà secondo i bisogni:

6.^a Erogherà lire cinquecento, per sussidio agli ope-
rai poveri di questo Comune, inabili al lavoro.

7.^a E finalmente erogherà le somme occorrenti,
ogni anno, per il sacro culto in chiesa, nella
forma consuetudinaria.

Art. 3.

L'Arciconfraternita provvede allo scopo della
sua istituzione, con le proprie rendite patri-
moniali, provenienti dai beni immobili,
censi e rendite, e risultanti dall'inventario
esistente in Archivio.

Capo II

Composizione - ammissione ed espulsione
dei Confratelli

Art. 4.

L'Arciconfraternita si compone d'un numero

cento individui, di cui trentaquattro scelti dal
ceto dei civili, trentatre dal ceto dei maestri e
trentatre dal ceto dei manovali agricoltori.

Per essere ammessi a far parte della stessa,
occorrono i seguenti requisiti:

- 1° Essere nato e domiciliato nel Comune di Sporcacorno;
- 2° Appartenere alla classe dei civili o dei maestri o dei manovali agricoltori;
- 3° Essere di buoni costumi e professare la religione cristiana cattolica apostolica romana;
- 4° Essere compiuta l'età di anni ventuno.

Art. 5

I suddetti requisiti devono essere dimostrati con documenti allegati alla domanda da presentarsi al Presidente dell'amministrazione dell'Arciconfraternita.

Gli ammessi possono essere adetti a qualunque ufficio, salvo i casi d'incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 6.

Devono di far parte dell'Arciconfraternita e vengono espulsi e cancellati dall'Albo dei confratelli:

- a- quelli che mancano di rispetto o usano modi e parole offensivi verso gli Amministratori e gli impiegati, tanto nella Chiesa, quanto nel luogo delle adunanze;
- b- quelli che abusano del proprio ufficio, con fatti o con parole verso qualunque confratello.

- c. - quelli che arrecano danni morali o materiali alla tua Istituzione;
- d. - quelli che usano costumi notoriamente riprovevoli;
- e. - quelli che hanno riportato condanna di pena infamanti;

Art. 7

L'Ammissione e l'espulsione dei Confratelli dev'essere deliberata dall'Occiconfraternita in assemblea generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione

Capo III

Doveri dei Confratelli

Art. 8

Ogni Confratello deve:

- 1° tenere buona condotta e comportarsi in ogni azione da onesto cittadino;
- 2° intervenire nelle adunanze ordinarie e straordinarie, quante volte sarà regolarmente convocato;
- 3° visitare il confratello infermo, allorché ne sarà avvertito dal Presidente;
- 4° assistere all'equino ed ai suffraggi spiritali del confratello estinto, accompagnandone la salma al cimitero;
- 5° soddisfare le contribuzioni che in caso di insufficienza dei redditi patrimoniali dell'Occiconfraternita, saranno stabilite per soccorrere i Confratelli bisognosi, come anche contribuire ed accrescere gli atti di pubblica beneficenza, e per soddisfare i bisogni della tua Istituzione.

Capo IV

Attribuzioni dell'Arciconfraternita

Art. 9

L'Arciconfraternita ha le seguenti facoltà:

- 1.º Accoglie o rigetta le domande di ammissione dei nuovi confratelli, curando di mantenere inalterato il numero dei confratelli per ciascuno dei ceti o delle classi ai sensi della disposizione dell'art. 4;
- 2.º Espelle i confratelli, in uno dei casi previsti dall'Art. 6 del presente statuto;
- 3.º Nomina, e surroga nei casi previsti nel presente statuto, i componenti dell'Amministrazione;
- 4.º Provvede all'uso e al godimento dei beni patrimoniali, e all'adempimento del fine dell'opera;
- 5.º Delibera su tutti gli oggetti che non sono di attribuzione dell'Amministrazione, e che non sono previsti nel presente statuto.

Capo V

Composizione - Durata - Decadenza dell'Amministrazione.

Art. 10

L'Amministrazione dell'Arciconfraternita si compone di sei rettori scelti due dal ceto dei civili, due dal ceto dei manuti e due dal ceto dei mercanti e agricoltori; dei due del ceto dei civili, sarà nominato presidente quello che avrà riportato più voti nella elezione di componente dell'Amministrazione.

Art. 11.

L'Amministrazione sarà eletta a maggioranza

per un itinere segreto, dall'assemblea generale dei buoni fratelli, in un giorno del mese di Novembre, e vi presenzierà nella prima o seconda domenica di detto mese.

Gli amministratori durano in carica per anni due o cominciare dal 1° di Gennaio dell'anno successivo alla loro elezione, e non possono essere rieletti senza intermissione, più di una volta. Essi occupano il posto di onore nelle assemblee, nelle sacre funzioni, nelle processioni e nelle eregrie.

Art. 12.

Gli amministratori cessano d'ufficio nelle stabilite residenze.

I componenti eletti in surrogazione, saranno in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Art. 13

Non possono far parte dell'Amministrazione, coloro che incorrono in una delle incompatibilità previste dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890 N. 6979.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente all'Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il genero e il suocero.

Verificatosi il caso di tale incompatibilità, va escluso l'amministratore meno anziano, o pari anzianità di nomina il più giovane, il meno eletto. Fra quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottiene minor numero di voti fra chi ne ebbe doppii,

16

ed ai paritici di voti il diavone del provetto.

Capo VII

Attribuzioni del Presidente

Art. 15.

Il Presidente:

1.° Spone gli avvisi per la convocazione dell'Obie, confraternita e dell'Amministrazione e ne presiede le adunanze;

2.° cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, tanto dall'Obieconfraternita che dall'Amministrazione;

3.° Dirige la corrispondenza ufficiale di esso sottoviro;

4.° cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri, ed il morale andamento degli affari;

5.° Promove all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, allo adempimento dei ruoli e dei legati, alla sollecita riscossione delle entrate, ed pagamento delle spese stanziate in bilancio, merce l'osservanza dei relativi mandati, nella forma indicata dall'art. 32. N. 1 della legge sulle istituzioni di beneficenza e 51 e 56 del regolamento di contabilità;

6.° Procede alle verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo.

7.° Vigila affinché entro il tempo stabilito non dal Tesoriere presentato il conto, e provoca in caso di ritardo i provvedimenti di legge per la compilazione di ufficio del conto stesso.

8.° Sorreggia allo esatto adempimento del sacro

culto della Chiesa;
9° Suspende in caso d'urgenza e per valide ragioni
gli impiegati e salariati, salvo a riferirne all'
l'Amministrazione nella prima adunanza;
10° Ammannisce la prova delle condizioni neces-
sarie per l'ammissione al gratuito profes-
sorio e rappresenta in giudizio l'Amministrazione
terminata, ed in nome di questa stipula i contratti;
11° Prende in caso di urgenza tutte le misure
conservative delle quali informerà l'Am-
ministrazione.

Art. 16.

Nei casi di assenza ed impedimento del Presiden-
te lo surroga temporaneamente il secondo
rettore del corso dei civili, ed in caso di simultanea
assenza il più anziano degli altri rettori.

Capo VII

Attribuzioni dell'Amministrazione

Art. 17

L'Amministrazione per l'adempimento del mandato
affidatole:

- 1° Delibera entro il mese di Settembre dell'anno pre-
cedente a quello cui si riferisce sul bilancio preventivo;
- 2° Delibera entro il mese di Maggio sul conto
del Tesoriere, forma il conto consuntivo e la rela-
zione sul risultato morale della propria gestione;
- 3° Determina i contratti da stipulare e le rispet-
tive condizioni, salvo l'approvazione della
Autorità Contoria, quando è dalla legge richiesta;
- 4° Ripartisce i summi fra i vari bisognosi,
specialmente sulle loro infermità ed infortuni di

- 17
- cui sono colpiti, purché non causati per propria cooperazione volontaria;
- 5° Fa il corteggio dei legati nel modo indicato dall'art. 2 e ne adempie il soddisfo;
- 6° Cura affinché vengano decentemente onorati i funerali del Confratello estinto;
- 7° Nomina e revoca gli impiegati e salariati addetti al servizio dell'Amministrazione e dell'Arciconfraternita, e quelli addetti al servizio interno per l'esercizio del culto;
- 8° Delega uno o più dei suoi componenti per rappresentarla nelle stipulazioni degli atti pubblici;
- 9° Nomina il Tesoriere, riconosce la validità della cauzione da prestarsi dallo stesso e determina l'aggio o compenso da attribuirgli, sotto l'approvazione dell'Autorità Tutoria;
- 10° Cura la trascrizione o ne sia il caso degli atti di acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi, delle ipoteche e degli atti recognitori dei censiti;
- 11° Propone le modificazioni al presente statuto organico, formula i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;
- 12° In fine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'opera pia, salvo ad ottenere la superiore approvazione.

Capo VIII

Ordinanze - convocazioni - deliberamenti.

Art. 18.

Le ordinanze dell'Arciconfraternita in via

ordinaria avranno luogo due volte l'anno, in Aprile
o Maggio e in novembre o dicembre; e quelle
del Consiglio d'Amministrazione la prima dome-
nica di ogni mese, ed in via straordinaria
in qualunque altro giorno in disposizione del
Presidente, o su domanda in iscritto di un terzo
dei confratelli, quanto all'ordinanza dell'Arci-
confraternita, e in disposizione del Presidente o a
richiesta di due membri dell'Amministrazione,
ne in quanto all'ordinanza d'quest'ultimo.

Art. 19

Le deliberazioni del Consiglio di Amminis-
trazione, e quelle dell'Arciconfraternita, nella prima
convocazione debbono essere prese con l'intervento
della metà più uno di coloro che le compon-
gono ed a maggioranza assoluta degli
interventuti.

Nella seconda convocazione, le deliberazioni
sono valide qualunque sia il numero degli
interventuti.

Art. 20.

I Confratelli e gli Amministratori, che senza
giustificato motivo non interverranno per tre vol-
te consecutive alle sedute decaderanno dalla nomi-
na e dalla carica.

La decadenza è pronunciata dall'Arcicon-
fraternita.

Se poi il decaduto è componente del Consiglio
di Amministrazione sarà subito surrogato.

Art. 21.

Le votazioni si fanno per appello nominale

18

ed a voti uguali; hanno sempre luogo a voti uguali
quando si tratti di questioni concernenti persone.
Art. 22.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti; a parità di voti la proposta è intesa
respinta.

Art. 23.

Ogni membro dell'Arciconfraternita può fare
quelle proposte che crede utili, di cui si farà
menzione nel processo verbale, per discutersi
nella prossima seduta, salvo il caso di urgenza
riconosciuta dal Presidente, nel qual caso
potranno discutersi durante la seduta.

Art. 24.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione sono compilati dal segretario
e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quelli delle deliberazioni dell'Arciconfraternita
sono compilati pure dal segretario e firmati dal
Presidente e dal confratello anziano fra i presenti.

Le copie dei verbali debbono essere autentiche
dal segretario e munite del visto del Presidente.

Art. 25

I Confratelli e gli Amministratori dell'Arciconfraternita non possono intervenire a discussioni o
deliberazioni riguardanti interessi loro propri
o di loro parenti od affini sino al quarto grado.
Come pure non possono concorrere direttamente
o indirettamente o per interposta persona, a
contratti di compra e vendita, di locazione e di cap.
palto con l'Arciconfraternita.

Art. 26.

Nessuno di loro potrà a titolo venuto percepire emolumenti o remunerazioni di sorta nel bilancio dell'Arciconfraternita.

Capo IX

Impiegati e salariati

Art. 27

Per il servizio dell'Arciconfraternita, sono stabiliti i seguenti impiegati e salariati:

1° Per l'Amministrazione

a. Un segretario;

b. Un Tesoriere;

c. Un Incurviente e Nunzio;

2° Per l'esercizio del culto in Chiesa

a. Tre cappellani per la celebrazione d'un numero tre Sante Messe, in tutte le Domeniche e feste dell'anno;

b. quattro cantori per servizio corale e culturale;

c. due sagristi;

d. un organista;

e. un abruzzantier;

Art. 28.

Il numero e lo stipendio degli impiegati e salariati non potrà essere variato senza la previa autorizzazione dell'Autorità Cantoria.

I diritti e le attribuzioni del personale stipendiato saranno determinati con speciale regolamento di norma dell'Art. 31 della legge sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza, e 51 del relativo regolamento.

Disposizioni transitorie

Art. 29

Per l'esecuzione dell'art. 4 del presente Statuto, dovendosi mantenere invariabile il numero dei tre ceti che compongono l'Associazione; l'Amministrazione dovrà indire il concorso dei posti che si renderanno vacanti, per quello dei detti tre ceti di confratelli il cui numero non si trovi al completo.

Il presente Statuto Organico, composto di numero ventinove articoli sarà sottoposto allo esame dell'Assemblea Generale di quest'Associazione per l'approvazione.

L'Amministrazione

" Pietro Alfio Presidente

" Diego Gemaro

" Vella Salvatore

" Lento Vincenzo

" Nottisanti Vincenzo

2. " Quarantone Giovanni

Il Segretario
Raimondo Barone

Discusso ed Approvato dall'Assemblea Generale dei Confratelli, nella seduta plenaria del 29 Maggio 1927.

Il Presidente

Il Confratelli Amministratore

Il Segretario " Vincenzo Amis
Raimondo Barone